

**Risarcimento del danno - compensatio lucri cum danno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 6031 del 06/03/2025**

Indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili - Detrazione dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perdita capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva defalcato dall'ammontare del risarcimento del danno biologico l'importo della pensione di inabilità civile e dell'assegno ordinario ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, corrisposti dall'Inps al danneggiato).